



REGOLAMENTO TIROCINI

“ALZANO LAVORO”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2019

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2019

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 2 del 14/3/2003 e del Regolamento regionale n. 18 del 12/8/2003, il Comune di Alzano Lombardo, unitamente a Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Cartiere Paolo Pigna s.p.a., Leonardo s.p.a., Cgil-Cisl-Uil Bergamo, è parte del Contratto di recupero produttivo, di seguito CRP, finalizzato alla ristrutturazione aziendale delle Cartiere Paolo Pigna S.P.A. ed alla contestuale riqualificazione delle aree dell'insediamento produttivo in via di dismissione.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CRP il Soggetto attuatore-Leonardo s.p.a., è tenuto alla corresponsione di risorse finanziarie con finalità di contenimento delle condizioni di crisi occupazionale, presenti o verificabili, in Comune di Alzano Lombardo, nonché finalizzate a promuovere le iniziative di rilancio economico del territorio, da destinarsi alla costituzione di apposito Fondo, con funzione di ammortizzatore sociale, a favore dei lavoratori residenti in Alzano Lombardo, in condizioni di disagio lavorativo e sociale, ovvero delle imprese insediate in Alzano.

Per tali finalità il Comune di Alzano Lombardo ha sviluppato il progetto denominato "Alzano Lavoro", al cui interno si sviluppano diverse tipologie di politiche attive per il lavoro:

- a) Tavolo permanente con gli imprenditori;
- b) Sportello lavoro;
- c) Tirocini.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le modalità ed i requisiti di accesso a tirocini, attuati in coerenza con la seguente normativa di riferimento:
 - a) Legge Regione Lombardia n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
 - b) Legge Regione Lombardia n.19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
 - c) D.G.R. Lombardia n. 825/2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
 - d) D.G.R. Lombardia n. 5451/2016 "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015";
 - e) Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - f) D.G.R. Lombardia n. 7763/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001)";
2. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa, ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
3. I tirocinanti non possono:
 - a) ricoprire ruoli o posizione proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - c) sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni.

ART. 2 DESTINATARI

- 1) Possono accedere ai tirocini persone in condizioni di disagio lavorativo e sociale in

possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Alzano Lombardo da almeno 7 anni; se stranieri, in regola con l'eventuale carta/permesso di soggiorno;
 - b) età non inferiore ai 18 anni e che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
 - c) in possesso di un Isee ordinario in corso di validità pari o inferiore ad € 30.000,00. Il presente requisito non è richiesto nel caso in cui il destinatario sia persona di età pari o inferiore ad anni 26 compiuti alla data prevista di attivazione del percorso di tirocinio;
 - d) rientranti nelle categorie previste dalla normativa richiamata al precedente art. 1 ovvero, in relazione alla tipologia di tirocinio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità, persone svantaggiate etc.).
- 2) Non possono accedere ai tirocini coloro che:
 - a) sono senza fissa dimora;
 - b) sono stati licenziati a seguito di provvedimento disciplinare;
 - c) si sono dimessi volontariamente, fatte salve le dimissioni per giusta causa da documentare.
 - 3) Non possono contemporaneamente accedere ai tirocini più persone per singolo nucleo familiare.
 - 4) I tirocini possono essere espletati presso i seguenti soggetti ospitanti:
 - a) Comune di Alzano Lombardo;
 - b) Operatori economici con sede in Alzano Lombardo;
 - c) Operatori economici con sede fuori Alzano Lombardo, ma che prestino dei servizi a favore del Comune.

ART. 3 ATTIVAZIONE DEI TIROCINI DA PARTE DELLO SPORTELLO LAVORO

1. La Giunta comunale, anche a seguito delle determinazioni assunte dal Tavolo permanente con gli imprenditori e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo Paolo Pigna, individua annualmente lo stanziamento da destinare ai tirocini, il numero massimo degli stessi ed i possibili soggetti ospitanti. I soggetti ospitanti possono essere in numero superiore al numero di tirocini attivabili, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi.
2. Presso il Comune è istituito lo Sportello "Alzano Lavoro", gestito da idoneo ente autorizzato ai servizi per il lavoro, con il compito di:
 - a) profilare le persone residenti ad Alzano richiedenti l'accesso ai tirocini di cui al presente regolamento;
 - b) verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - c) attuare le operazioni di *matching* tra richiedenti e imprese;
 - d) qualificarsi come soggetto promotore del tirocinio;
 - e) predisporre l'apposita Convenzione di tirocinio tra soggetto promotore e soggetto ospitante ed il Progetto Formativo Individuale.
3. Ai sensi della lettera c. del precedente comma 2 verranno attivati solo tirocini corrispondenti alle effettive disponibilità dei soggetti ospitanti in relazione agli obiettivi formativi dichiarati.
4. Non saranno portati ad esecuzione i tirocini programmati nei seguenti casi:
 - a) mancata individuazione di una figura idonea a ricoprire il progetto richiesto;
 - b) esaurimento dei fondi stanziati.

ART. 4 ATTIVAZIONE DIRETTA DEI TIROCINI DA PARTE DEL COMUNE

1. Ferme restando le caratteristiche dei beneficiari di cui al precedente art. 2, il Comune si riserva la possibilità di attivare tirocini senza avvalersi dello Sportello "Alzano Lavoro"

ricorrendo direttamente ad altri “soggetti promotori” (come definiti dalla vigente normativa richiamata all’art. 1) per le seguenti casistiche:

- a) tirocini formativi di orientamento/reinserimento lavorativo in favore di soggetti svantaggiati in carico al servizio sociale professionale comunale;
 - b) tirocini inerenti progetti direttamente formulati dal Comune e svolti a favore dello stesso.
2. Per la fattispecie di cui al precedente comma 1 lettera a) per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o socio sanitarie e/o sanitarie, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
 3. Per tale fattispecie possono qualificarsi come soggetto promotore, oltre agli enti autorizzati ai servizi per il lavoro, anche le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, o un Ente pubblico, mentre si qualifica come soggetto ospitante il Comune.
 4. Per la fattispecie di cui al precedente comma 1 lettera b) può qualificarsi come soggetto promotore esclusivamente un ente autorizzato ai servizi per il lavoro, mentre si qualifica come soggetto ospitante il Comune.

ART. 5 DURATA

1. La durata del tirocinio, nell’ambito dei massimali previsti dalla vigente normativa, deve essere definita nel Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
2. La durata minima del tirocinio non può comunque essere inferiore a due mesi.

ART. 6 CONVENZIONE DI TIROCINIO

1. Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale.
2. La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
3. La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, le funzioni di tutoraggio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le garanzie assicurative, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.
4. La Giunta Comunale approva la convenzione di tirocinio e il progetto formativo qualora il Comune sia il soggetto ospitante.

ART. 7 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione ai tirocini è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio, nei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.
2. Gli oneri derivanti dall’attivazione dei tirocini vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Soggetto ospitante	Indennità di partecipazione	Oneri derivanti dalle funzioni di tutoraggio svolte dal soggetto proponente	Oneri inerenti le garanzie assicurative, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le pratiche amministrative
Comune	A carico del Comune	A carico del Comune	A carico del Comune
Operatore economico	A carico del Comune	A carico dell’operatore	A carico dell’operatore

da 1 a 5 dipendenti		economico	economico
Operatore economico sopra i 5 dipendenti	50% a carico del Comune 50% a carico dell'operatore economico	A carico dell'operatore economico	A carico dell'operatore economico

3. Nei casi in cui il Comune risulta soggetto ospitante l'indennità di partecipazione viene definita all'atto dell'approvazione della convenzione e del progetto individuale.
4. Nei casi in cui il soggetto ospitante è rappresentato da un altro operatore economico la compartecipazione del Comune è calcolata sugli importi di indennità di partecipazione minimi previsti dalla normativa di riferimento.
5. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
6. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

ART. 9 REVOCA E RINUNCIA

1. Il tirocinio potrà concludersi anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) qualora il comportamento del tirocinante faccia venir meno le finalità del progetto formativo individuale;
 - b) qualora il tirocinante formalizzi rinuncia scritta;
 - c) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera a) e lettera b) ovvero qualora la conclusione anticipata del tirocinio risulti imputabile al tirocinante o sia avvenuta senza giustificati motivi, sarà sospesa l'erogazione dell'indennità di partecipazione e degli oneri collegati per il periodo residuo, nonché inibita l'erogazione di eventuali contributi comunali e/o agevolazioni in favore del medesimo tirocinante o del suo nucleo familiare per i successivi 24 mesi.

ART. 10 RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera Consiliare di approvazione ed esaurirà la sua efficacia ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al precitato Fondo "Paolo Pigna".
3. Il presente Regolamento costituisce abrogazione espressa di eventuali atti regolamentari o disposizioni interne in contrasto con quanto qui disposto concernente la destinazione del Fondo "Paolo Pigna".